

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2198 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha introdotto una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti.
- (2) Nonostante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 il prodotto in esame comprenda l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto nell'ossido di etile e terz-butile (ETBE), il corrispondente codice NC per «ETBE» erroneamente non figura nell'elenco dei codici NC nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628. Occorre pertanto aggiungere il codice NC ex 2909 19 10 modificando la tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628.
- (3) La Commissione ritiene che l'errore non desti alcuna preoccupazione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 indica «etanolo rinnovabile per carburanti» come prodotto soggetto alla vigilanza unionale a posteriori e i codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione è sostituita dalla seguente:

| «CODICI NC | ESTENSIONI DEI CODICI TARIC |
|---------------|-----------------------------|
| ex 2207 10 00 | 11 |
| ex 2207 20 00 | 11 |
| ex 2208 90 99 | 11 |
| ex 2710 12 21 | 10 |
| ex 2710 12 25 | 10 |
| ex 2710 12 31 | 10 |
| ex 2710 12 41 | 10 |
| ex 2710 12 45 | 10 |

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 12).

| | |
|---------------|------|
| ex 2710 12 49 | 10 |
| ex 2710 12 50 | 10 |
| ex 2710 12 70 | 10 |
| ex 2710 12 90 | 10 |
| ex 2909 19 10 | 10 |
| ex 3814 00 10 | 10 |
| ex 3814 00 90 | 70 |
| ex 3820 00 00 | 10 |
| ex 3824 99 92 | 66». |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
